



# Trade & Customs

## Italian Update



### Edizione straordinaria - Novità giurisprudenziale tra valore normale da TP e base imponibile IVA

Segnaliamo alla Vostra attenzione il recentissimo orientamento espresso dalla sezione V della Corte di Cassazione con [sentenza n. 2240/2018 del 30 gennaio 2018](#), in materia di determinazione della base imponibile IVA.

Nel corso del procedimento presso la Suprema Corte, il contribuente contestava la condotta dell'Agenzia delle Entrate, la quale aveva rideterminato la base imponibile Iva dichiarata dando rilevanza al valore normale degli stessi beni derivante dalla *policy* di *transfer pricing* adottata dal Gruppo.

I giudici di legittimità hanno accolto il motivo di ricorso in questione, sottolineando che a differenza di quanto avviene in materia di *transfer pricing*, nel quale l'individuazione del valore normale risponde ad esigenze di equa suddivisione dei profitti in cui operano i gruppi multinazionali, nell'IVA il corrispettivo effettivamente ricevuto è un elemento cardine del meccanismo di applicazione dell'imposta, fondato sul principio di neutralità. A detta della Corte, infatti, quest'ultimo verrebbe violato nel caso in cui la base imponibile fosse calcolata come importo superiore a quello ricevuto.

I Giudici di legittimità, inoltre, hanno evidenziato che nessuna elusione o evasione fiscale può essere ravvisata se i beni o i servizi sono forniti a prezzi artificialmente bassi o elevati fra parti che possono godere del diritto a detrazione IVA, essendo solo a livello del consumatore finale che può ricorrere perdita di gettito fiscale.

Tutto ciò premesso, la Corte ha stabilito che l'Amministrazione non possa escludere il diritto alla detrazione di un soggetto che ha acquistato dei beni o una prestazione di servizi ad un valore antieconomico e, dunque, diverso da quello normale.

Infine, la Suprema Corte ha evidenziato che l'Amministrazione possa procedere alla rideterminazione dell'IVA sul corrispettivo solamente nel caso in cui si ravvisi una antieconomicità manifesta e macroscopica

dell'operazione, tale da assumere rilievo indiziario di non verità della fattura e, dunque, di non verità dell'operazione stessa o di non inerenza della destinazione del bene o servizio all'utilizzo per operazione assoggettate ad IVA, caso in cui il contribuente potrà comunque dare prova contraria.

Ne discende che quello che emerge dalla recente sentenza è di fatto un disallineamento ulteriore tra il concetto di valore espresso dal *transfer pricing* di gruppo ai fini delle imposte dirette e quello che si rende applicabile agli effetti dell'IVA che si aggiunge a quello attualmente oggetto dell'ampio dibattito relativo alla differente prospettiva con la quale Amministrazione finanziaria e doganale approcciano al tema del valore.

Non potranno che seguire ulteriori riflessioni circa il fatto che l'impossibilità di variazione della base imponibile ai fini IVA sulla base della policy di TP non possa che determinare, a sua volta, una definitività del valore doganale pur laddove occorranno eventuali aggiustamenti di prezzo così determinati.

I Professionisti del Trade & Customs team dello Studio Associato Consulenza legale e tributaria (KPMG), specializzati nel fornire assistenza e consulenza alle imprese, saranno a Vostra disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento in merito alle notizie pubblicate.

Visitate il nostro sito per consultare tutte le newsletter Tax & Legal: [Homepage Newsletter](#).

Cordiali saluti

**Trade & Customs Team**

## Link utili

- [Sentenza n. 2240/2018 del 30 gennaio 2018](#)
- [Homepage Newsletter](#)
- [Contatti](#)

---

[kpmg.com/it/socialmedia](https://kpmg.com/it/socialmedia)



[kpmg.com/app](https://kpmg.com/app)



[Privacy](#) | [Legal](#) | [Unsubscribe](#)

Per ulteriori informazioni o domande, si prega di inviare una e-mail a [it-fmksamarketing@kpmg.it](mailto:it-fmksamarketing@kpmg.it).

© 2018 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International.